



30.1.2015

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2130/2013, presentata da Leandro Espana Balbas, cittadino spagnolo, sul trasferimento dei diritti degli agricoltori

### 1. Sintesi della petizione

Il firmatario reclama per la situazione attuale degli agricoltori che hanno acquisito nuove aziende agricole, ma il cui diritto a ricevere sussidi non è automaticamente trasferito. Stando al firmatario vi sono stati diversi casi in cui ci sono state modifiche a livello della proprietà dell'azienda agricola ma non dei diritti, e pertanto il proprietario precedente continua a riscuotere i sussidi. Il firmatario indica che tale pratica è ingiusta dal momento che i sussidi sono destinati precisamente a controbilanciare la limitata redditività diretta delle aziende agricole. Ritiene che la legislazione attuale sia iniqua e chiede al Parlamento europeo di contribuire a creare un nesso tra i sussidi e i diritti e l'effettivo proprietario dell'azienda agricola.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2015

#### "Osservazioni della Commissione

In primo luogo, al fine di percepire pagamenti diretti per superficie, un agricoltore deve avere a propria disposizione terreni agricoli ed esercitare un'attività agricola, come definita dalla legislazione dell'UE, su tali terreni. L'agricoltore deve altresì rispettare le condizioni fissate dalla legislazione dell'UE, incluso il requisito di essere titolare di diritti all'aiuto nell'ambito

del regime di pagamento unico (fino al 2014) o del regime del pagamento di base (a partire dal 2015). Il sistema dei diritti all'aiuto è completamente slegato dalla produzione, vale a dire che possono essere attivati per ogni ettaro ammissibile (non vi è un requisito che preveda l'attivazione dei diritti solo per l'ettaro sulla base del quale sono stati attribuiti).

Sembra che il firmatario ritenga che alcuni agricoltori non rispettino le condizioni necessarie per giovare dell'aiuto. In particolare, si afferma che alcuni agricoltori non esercitano un'attività agricola nella zona per cui percepiscono un aiuto. Queste dichiarazioni dovrebbero essere trattate dalle autorità nazionali competenti. Sin dall'avvio degli accordi che regolamentano il funzionamento della politica agricola comune (PAC), gli Stati membri sono responsabili dell'esecuzione delle regole della PAC, inclusi i pagamenti ai beneficiari. A causa della loro responsabilità di salvaguardare gli interessi finanziari del bilancio dell'UE, spetta agli Stati membri adottare tutte le misure necessarie a garantire che i sussidi siano concessi correttamente e a prevenire e perseguire le irregolarità<sup>1</sup>. Di conseguenza, le controversie relative alla gestione amministrativa dei singoli casi sono di competenza delle autorità nazionali.

Oltre alle condizioni summenzionate, a partire dal 1° gennaio 2015, ogni agricoltore che percepisce pagamenti diretti dovrà rispettare le disposizioni sugli agricoltori in attività, che sono state introdotte nell'ultima riforma della PAC per orientare meglio il sostegno diretto escludendo le persone che non svolgono attività agricole (o lo fanno solo in misura marginale). Per poter ricevere diritti all'aiuto e per poter beneficiare di pagamenti diretti, l'agricoltore deve essere in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013<sup>2</sup>. L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento in questione prevede la possibilità che gli Stati membri escludano altre persone fisiche o giuridiche, o associazioni di persone fisiche o giuridiche, dal sostegno diretto.

Infine, per quanto concerne la possibilità per i nuovi operatori di ricevere diritti di pagamento, è opportuno rilevare che a partire dal 2015, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri utilizzano le proprie riserve nazionali o regionali per assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola. Questa categoria di agricoltori è ulteriormente definita nell'articolo 30, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e nell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014<sup>3</sup>.

## Conclusioni

---

<sup>1</sup> Si veda l'articolo 9 del regolamento n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1 (a partire dall'1.1.2014: articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 549–607).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608-670.

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento, GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1-47.

La Commissione non rileva motivi di intervenire per conto del firmatario.

Si consiglia al firmatario di contattare le autorità nazionali per quanto concerne i dettagli dell'attuazione dei regimi di pagamenti diretti in Spagna."